



Tribunale Ordinario di Foggia

Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 5493/2022 promosso da:

B. U. (C.F. OMISSIS) e **M. S.** (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliati in BARI alla VIA QUINTINO SELLA n. 5 presso lo studio dell'Avv. BELLUCCIO DARIO (C.F.: BLLDRA75A25F839I) dal quale sono rapp.ti e difesi unitamente all'avv. PIO MEROTTA (c.f. MRTPIO58A24C514Z) in virtù di procura in calce al ricorso,

RICORRENTI

contro

COMUNE DI C. (C.F. OMISSIS), in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in OMISSIS, rapp.to e difeso dall'Avv. NITTI GIULIANA (c.f.: NTTGLN73L44A662J) in virtù di procura in atti,

RESISTENTE

Il Giudice dott. **Luca Stanziola**,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/11/2022,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. i ricorrenti, come in atti generalizzati, hanno adito questo Tribunale chiedendo *“In via d’urgenza, anche considerando l’età dei ricorrenti, a tutela del diritto all’unita familiare della sig.ra U.B. e del sig. S.M., ordinare al Sindaco del Comune di C., nella sua qualità di Ufficiale di Governo, di procedere all’iscrizione anagrafica della prima nel registro della popolazione residente nel comune di Cerignola ed il suo inserimento nello stato di famiglia del sig. Sergio Mazzone, con contestuale annotazione del contratto di convivenza ai sensi della legge 76 del 2016 e del d. lgs 30/2007”*.

Gli stessi hanno rappresentato: - che il M. è cittadino italiano mentre la B. è cittadina albanese; - che gli stessi, conosciutisi oltre tre anni fa, il 15.2.2019, in una sala ballo, in breve tempo hanno consolidato la loro relazione che *“si è trasformata in una relazione affettiva stabile”*; - che, a questo proposito, i ricorrenti, conviventi presso l’appartamento di proprietà del Sig. M., in C., alla Via G., n

71/a, hanno deciso di formalizzare la loro unione sottoscrivendo, il 6 settembre 2022, un contratto di convivenza; - che, tuttavia, tale contratto non è stato registrato dal Comune di C., il quale ha opposto l'insussistenza delle condizioni necessarie alla registrazione dell'Accordo, risultando mancante il requisito della iscrizione anagrafica in Italia della B., peraltro sfornita di permesso di soggiorno; - che, tuttavia, i ricorrenti, uniti stabilmente da reciproci legami affettivi di coppia e da sentimenti e ferme volontà di reciproca assistenza morale e materiale, *“non sono vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, non sono coniugati, sicché sussistono i presupposti di legge per la registrazione del contratto di convivenza”*; - che, quindi, il rifiuto opposto dal comune è illegittimo oltre che gravemente lesivo del diritto delle parti, sussistendo tanto il *fumus boni iuris* della pretesa quanto il *periculum in mora*, posto in particolare che *“la Sig.ra B. a causa del comportamento del Comune resistente, non può procedere alla richiesta del permesso di soggiorno (rectius, carta di soggiorno per familiare di cittadino europeo) di cui al d.lgs. 30/2007, con l'ovvia conseguenza di essere soggetta ad espulsione ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/98 ed eventuale trattenimento nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di cui all'art. 14 d.lgs. 286/98”*.

Si è costituito il Comune convenuto, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, stante l'evidente legittimità degli atti assunti dalla Pubblica Amministrazione in stretta conformità al dettato legislativo e nel pieno rispetto degli indirizzi operativi dettati dagli organi sovraordinati, posto che *“L' articolato legislativo evidenzia che l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica viene ex lege indicato come un prerequisito naturale della possibilità di registrare i conviventi di fatto di cui l'essere iscritti in anagrafe è il presupposto di partenza”*.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30/11/2022.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente, si osserva come la causa sia matura per la decisione, alla luce della non contestazione da parte del Comune resistente in ordine alla stabilità della convivenza ed ai rapporti affettivi intercorsi da oltre tre anni, senza interruzione di continuità, tra i ricorrenti.

Assumevano, invero, i ricorrenti di aver intrapreso, da oltre tre anni, una stabile relazione di convivenza e che è in loro animo formalizzare tale relazione mediante la registrazione del contratto di convivenza da loro stipulato il 6 settembre 2022, debitamente sottoscritto, per autentica, dall'avv. Merotta.

Tuttavia, il Comune di C., con nota del 13.09.2022, riteneva di non poter accogliere la richiesta, attesa l'insussistenza delle condizioni necessarie alla registrazione dell'Accordo di convivenza, risultando

mancante il requisito della iscrizione anagrafica in Italia della B. ed atteso, oltretutto, mancato possesso da parte della stessa di regolare permesso di soggiorno nel territorio italiano.

Concludeva il Comune di C., nella citata nota, che dovendo ritenersi “*condicio sine qua non*” per l’iscrizione del contratto di convivenza l’avvenuta registrazione anagrafica della convivenza – registrazione alla quale non si può attendere qualora si discorra di soggetto non regolarmente soggiornante nel territorio italiano – non può provvedersi alla registrazione del contratto di convivenza in oggetto, non avendo la Bani fornito prova del possesso di regolare permesso di soggiorno.

Occorre premettere che caratteristiche peculiari del procedimento ex art. 700 c.p.c. sono la sussidiarietà e l’atipicità (mentre la strumentalità in base alle recenti modifiche del codice di rito risulta notevolmente affievolita): tanto emerge, infatti, dal contesto della citata norma, sia dalla premessa per cui tale possibilità sussiste solo “*fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo*”, ossia, e più genericamente, quando non risultano utilizzabili altre misure cautelari, sia dalla specificazione che i provvedimenti d’urgenza concretamente chiedibili ed ottenibili sono “*quelli che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*”. In sostanza, il giudice può pronunciare provvedimenti di contenuto non predeterminato dalla legge con il solo duplice limite che, da un lato, l’esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra misura cautelare tipica o “nominata”, e che, dall’altro, il provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, costituendo quest’ultima il limite per il contenuto del provvedimento d’urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.

Sotto questi profili la domanda risulta ammissibile atteso, da un lato, che non sussiste altra azione tipica a disposizione della ricorrente per ottenere l’invocata tutela prima dell’inizio del giudizio di merito, dall’altro, che il richiesto provvedimento di urgenza si pone espressamente in funzione anticipatoria rispetto agli effetti derivanti dall’eventuale accoglimento delle domande proponende nel giudizio di merito.

Occorre, quindi, verificare la contemporanea sussistenza nella fattispecie dei due presupposti per la concessione dei provvedimenti previsti dall’art. 700 c.p.c.: il *fumus boni iuris*, consistente nell’approssimativa verosimiglianza dell’esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, ed il *periculum in mora*, cioè l’esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo.

In particolare, il *periculum in mora*, ulteriore requisito necessario per l’emanazione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., ricorre quando il diritto che si fa valere sia minacciato, durante il tempo per farlo valere in via ordinaria da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Deve dunque ricorrere una situazione tale per cui, in mancanza della cautela, il diritto subirebbe una lesione irreversibile in modo da rendere del tutto inutile anche una eventuale sentenza che lo riconoscesse.

Ciò posto, nel merito si osserva che l’art. 1 co. 36 della legge 76 del 2016 prevede che “*si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un unione civile*”.

L’accertamento della stabile convivenza, ai sensi di tale legge (co. 37), avviene con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30/05/1989, n. 223).

Sulla corretta interpretazione del co. 37 e sulla sua natura giuridica si contendono il campo due diverse tesi.

Secondo una prima impostazione, che si potrebbe definire formale, la dichiarazione anagrafica richiesta dagli artt. 4 e 13 co. 1 lett. b) d.p.r. n. 223/1989 deve intendersi come costitutiva non solo della famiglia anagrafica ma anche della convivenza di fatto, essendo l’unica che possa, in concreto, rendere formalmente riconoscibile all’esterno la relazione da un punto di vista sociale, esplicitando così i conviventi nell’ambiente sociale di riferimento la vocazione alla stabilità e la non occasionalità della loro convivenza.

E’ tuttavia preferibile un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata di tipo sostanziale della disciplina in esame, che ridimensionando il requisito dell’iscrizione anagrafica quale elemento di mero accertamento, di carattere presuntivo, della stabile convivenza, focalizza la propria attenzione su tale ultimo requisito, l’unico richiesto per la formazione sociale denominata convivenza di fatto.

Invero, a fronte della non condivisibile tesi – pur autorevolmente sostenuta – secondo cui anche il requisito di cui al co. 37 della dichiarazione resa all’anagrafe costituisca atto costitutivo della convivenza, al pari della sua stabilità, si ritiene, al contrario, con il conforto della opinione dominante della giurisprudenza di merito, di propendere per la tesi della natura non costitutiva della dichiarazione anagrafica, cui la legge sembra riconnettere, piuttosto, un valore presuntivo relativo, superabile cioè allorché ne venga fornita la prova contraria della insussistenza, nonostante la presenza

di tale dichiarazione, della convivenza e, per converso, della sussistenza della convivenza anche in assenza di tale dichiarazione.

In questo senso, quindi, la dichiarazione anagrafica assume una valenza meramente ricognitiva di una situazione in atto e non già costitutiva di una fattispecie, per cui la stessa può essere ridotta a strumento di prova privilegiata ai fini della nascita della “convivenza di fatto”, rendendo il patto opponibile ai terzi.

Per utilizzare le parole della più autorevole dottrina del settore, le risultanze anagrafiche assumono rilievo di mera presunzione legale della sussistenza di un rapporto di convivenza e della sua stabilità, costituendo tale requisito formale non già un elemento costitutivo della fattispecie (dato dalla stabilità della convivenza) quanto piuttosto una modalità di accertamento presuntivo della fattispecie in oggetto, accertamento che tuttavia può essere reso con qualsiasi mezzo di prova, posto che, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi costituita, in presenza del requisito formale, la convivenza di fatto paradossalmente iniziata da un solo giorno.

In altri termini, quindi, la mancanza della dichiarazione anagrafica non osta alla configurabilità della convivenza di fatto, in presenza degli altri indici presuntivi atti a dimostrare la stabilità del rapporto di convivenza instaurato tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Nel medesimo senso, la giurisprudenza ha puntualizzato che *“Avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall’art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.* La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali ... In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant’è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l’accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l’effettiva esistenza fattuale” (così Trib. Milano, ord. del 31/05/2016 richiamata da Trib. Milano, ord. del 25/04/2021; in questo senso, cfr. Cass. Sez. Un., 05/11/2021, n. 32198 secondo cui la stabile convivenza di fatto, idonea ad incidere sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio in favore del coniuge debole o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, pur non determinando, necessariamente, la perdita automatica ed integrale di tale diritto, potrà essere eventualmente provata

o mediante la dichiarazione anagrafica, se effettuata, o ricorrendo ad altri indici di stabilità in concreto quali, a titolo esemplificativo, l'esistenza di figli della nuova coppia, la coabitazione, l'avere conti correnti in comune, la contribuzione al *menage* familiare; in questo senso si pronuncia, d'altra parte, la dominante giurisprudenza di merito, tra cui Trib. Mantova 01/04/2022, Trib. Avellino, 19/01/2022).

Rafforza tale convincimento il rilievo per cui le dichiarazioni anagrafiche, a differenza di quelle di stato civile, non contengono manifestazioni di volontà, sicché alle stesse va riconnesso esclusivamente un valore probatorio relativo e non assoluto, non potendo produrre alcun effetto giuridico diverso ed ulteriore da quello derivante dalla stabile convivenza.

Detto in altri termini, il richiamo che la legge fa alla dichiarazione anagrafica appare ultroneo ai fini della nascita di una convivenza di fatto, che viene ad esistere a prescindere da tale formalizzazione.

Tale interpretazione, come anticipato, si impone alla luce degli artt. 2 e 3 Cost. ed appare oltretutto conforme al diritto comunitario ed internazionale (art. 10 Cost.), il che consente di qualificare illegittimo il comportamento serbato dal Comune di C., che non ha dato ingresso alla richiesta dei ricorrenti per la risibile ragione della irregolarità del soggiorno di uno dei due nel territorio italiano.

La peculiarità del caso di specie consiste, quindi, nella presenza di una coppia di fatto della quale un componente è una donna non cittadina italiana, priva di permesso di soggiorno.

La stessa, tuttavia, formando con il sig. M., cittadino italiano, una coppia di fatto, gode della tutela riconosciuta alla "*vita familiare*" (cfr. l'art. 8 CEDU).

Deve sul punto richiamarsi la Direttiva 38/2004/CE (diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) che fissando l'obiettivo del legislatore europeo, nell'uniformare la legislazione degli Stati Membri, di agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari, disciplina anche i casi di soggetti che devono considerarsi "*partner*" in virtù di una "*relazione stabile debitamente attestata*".

Secondo l'art. 3, comma 2, della direttiva 38/2004/CE: "*Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata*" (cfr. anche l'art. 2 co. 1, lett. b n. 2, secondo cui è "*familiare*" il *partner* che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello

Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante).

Essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 del D.Lgs. 30/2007 (così come novellata con l. 6 agosto 2013, n. 97) – norma direttamente applicabile in luogo del TU immigrazione (l. 286/98) in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 – la quale prevede, all'art. art. 3, comma 2, lett. b), che è agevolato l'ingresso ed il soggiorno del *partner* con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale ed ancora, all'art. 9, comma 5, lett. c-bis), per i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la necessità di presentare “*documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione*”.

Come si vede, la disciplina normativa richiamata non richiede, espressamente, la sussistenza del permesso di soggiorno.

Ad ogni modo, si deve optare per un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto europeo applicando direttamente le norme della direttiva, più favorevoli e meno restrittive, in base alla quale è possibile riconoscere valenza alla relazione stabile, con effettiva esplicazione del diritto ad ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto, anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno, posto che, diversamente opinando, si attribuirebbe al permesso di soggiorno una valenza costitutiva della fattispecie in contrasto con l'art. 2 e 3 Cost. e con l'art. 8 CEDU.

Orbene, è chiara nella specie la sussistenza del *fumus boni iuris*, atteso il diritto dei ricorrenti ad ottenere dall'Ufficiale dell'Anagrafe l'iscrizione nel registro della popolazione residente del *partner* extracomunitario del cittadino dell'unione residente nel comune ove viene svolta la richiesta, senza necessità di dimostrare l'attuale disponibilità di un permesso di soggiorno in capo al *partner* non cittadino italiano.

Il ricorso è pertanto, sotto tale profilo, meritevole di accoglimento.

Non è, invero, contestato che la relazione instaurata dai ricorrenti sia connotata dal carattere della stabilità, e deve pertanto ritenersi provato che gli stessi (a) siano perciò uniti stabilmente da reciproci legami affettivi di coppia e da sentimenti e ferme volontà di reciproca assistenza morale e materiale, ed inoltre che (b) non sono vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, come dagli stessi conviventi dichiarato nel contratto di convivenza.

Stando alle allegazioni contenute in ricorso – che in quanto non contestate possono pertanto ritenersi provate ex art. 115 c.p.c. – la convivenza tra i due dura continuativamente ed ininterrottamente da più di tre anni, tant'è vero che entrambi sono stati favorevolmente accolti dai rispettivi nuclei familiari di origine e, peraltro, anche i vicini di casa sono al corrente della loro continuativa relazione.

Può dunque ritenersi, senza timore di smentita, che i ricorrenti abbiano adeguatamente offerto valida prova di verosimiglianza, idonea in questa fase cautelare, della esistenza tra loro di una stabile relazione e della convivenza che si protrae da oltre tre anni, nonché della loro volontà di regolamentare i propri rapporti attraverso il contratto di convivenza del 6/09/2022 sottoscritto e autenticato dall'avv. Pio Merotta, prodotto in giudizio, il quale ha certificato la conformità del predetto accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

I ricorrenti hanno documentato, in particolare, attraverso la produzione della dichiarazione di ospitalità del 27/08/2020, di avere intrapreso una convivenza in via G. G. n. 71/A, sebbene la B. avesse in quella sede assunto la veste di mera badante (non è, tuttavia, contestato che tale rapporto sia evoluto in una convivenza stabile ai fini della disciplina in esame); hanno stipulato un patto di convivenza del 6/09/2022 nel quale hanno convenuto di stabilire la propria residenza in C., alla via G. G. n. 71/A, ove è posta anche l'abitazione della coppia, e di regolamentare alcuni profili di carattere economico nonché di reciproca assistenza; quanto alla libertà di stato dei conviventi, valgano le dichiarazioni contenute nel contratto di convivenza del 6/09/2022, autenticato dall'avv. Pio Merotta nelle forme di legge.

Risulta, quindi, la completezza della documentazione alla luce dell'art. 9 co. 5° del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, come novellato con l. 6 agosto 2013, n. 97, posto che *“l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”* (lett. c-bis) deve ritenersi in questa sede accertata.

L'accordo di convivenza ex art. 1 co. 50 e ss. L. n. 76 del 2016 risulta documentalmente provato e la registrazione dello stesso costituisce attività vincolata da parte della Pubblica Amministrazione, che non può vantare discrezionalità e non può spingersi, in tal senso, a sindacarne la validità, come invece avvenuto nella specie.

E' dunque da ritenersi pienamente provata la situazione di fatto descritta dai ricorrenti, sicché gli stessi vanno considerati effettivamente conviventi di fatto.

A fronte della citata disciplina di cui alla L. n. 76 del 2016, letta alla luce della normativa comunitaria, della quale il D.Lgs. n. 30 del 2007 costituisce attuazione, appaiono nella specie ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della richiesta cautelare, sotto il profilo del *fumus*, in ragione della dedotta necessità di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle citate norme che consenta, temporaneamente e con riserva, sulla base della documentazione prodotta dai

ricorrenti ed anche in assenza del permesso di soggiorno, l'iscrizione anagrafica della sig.ra U.B. e l'inserimento della stessa nello stato di famiglia del sig. M.S. con annotazione anche del loro contratto di convivenza, ai sensi della L. n. 76 del 2016.

In ordine, poi, al requisito del *periculum in mora*, lo esso è da rinvenirsi nel grave pregiudizio patito dalla coppia nel non vedere riconosciuto il proprio nucleo ed il conseguente diritto alla coesione familiare – pregiudizio questo notevolmente aggravato dall'avanzata età dei ricorrenti – e, più nello specifico, nell'impossibilità per la B. di ottenere la “*Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione*” ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 30 del 2007 oltre ad essere soggetta ad espulsione ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/98 quale cittadino straniero irregolare.

Ne discende che deve ritenersi sussistente, per il *partner* extracomunitario di cittadino residente in un Comune, il diritto di ottenere un riconoscimento della situazione di fatto, purché validamente accertata, come avvenuto nel presente giudizio cautelare, mediante l'iscrizione nel registro della popolazione residente di detto Comune e nello stato di famiglia del convivente, ove sia presentata dichiarazione di costituzione di nuova convivenza e pur in assenza di permesso di soggiorno.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza del Comune convenuto e sono liquidate in dispositivo *ex officio* in applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., con aumento ex art. 4, comma 2 del predetto D.M. ed esclusa la fase istruttoria, non espletata, disattendendo per tal motivo la notula depositata dal procuratore dei ricorrenti ex art. 75 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Designato, sul ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. da M.S. e U.B. nei confronti del COMUNE DI C., così provvede:

1) In accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc, **dichiara** il diritto di M.S. e U.B., generalizzati come in atti, ad ottenere dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di C. la registrazione ex art. 1 co. 52 della l. 76/2016 del contratto di convivenza da loro stipulato in data 06/09/2022 ed autenticato dall'Avv. Pio Merotta nelle forme di legge;

2) Per l'effetto, **ordina** all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di C. di provvedere alla iscrizione di U.B. nell'anagrafe della popolazione residente e di provvedere al suo inserimento nello stato di famiglia di MAZZONE SERGIO;

3) **Condanna** il COMUNE DI CERIGNOLA al pagamento delle spese di lite in favore di M.S. e U.B., tra loro in solido, che qui si liquidano in euro 259,00 per esborsi ed euro 2.988,70 per compensi professionali, al netto dell'aumento del 30%, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti DARIO BELLUCCIO e PIO MEROTTA dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..

Foggia, 30/11/2022

Il Giudice

(dott. Luca Stanziola)